

FRANCESCO RIMOLI*

Tutela dell'ambiente, ecologismo e interesse delle generazioni future: spunti per una lettura critica**

*Everybody wants to save the Earth;
nobody wants to help Mom do the dishes.*

P.J. O'ROURKE, *All the Trouble in the World* (1994)

ABSTRACT (EN): Starting from the recent revision of articles 9 and 41 of the Italian Constitution, the essay reflects on the excesses of the ecological ideology and the systemic consequences of the political choices which, at a national and European level, attempt to address the problems deriving from the ongoing climate change.

ABSTRACT (IT): Partendo dalla recente revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana, il saggio riflette sugli eccessi dell'ideologia ecologista e sulle conseguenze sistemiche delle scelte politiche che, a livello nazionale ed europeo, tentano di affrontare i problemi derivanti dal mutamento climatico in atto.

SOMMARIO: 1. La revisione degli articoli 9 e 41 Cost. e la tutela dell'ambiente. – 2. Tutela dell'ambiente e ideologia ecologista. – 3. L'interesse delle generazioni future come oggetto "ulteriore" della tutela. – 4. Esiste davvero una responsabilità intergenerazionale? – 5. Sostenibilità del futuro e sostenibilità del presente.

1. La revisione degli articoli 9 e 41 Cost. e la tutela dell'ambiente

Com'è noto, la legge costituzionale n.1 dell'11 febbraio 2022 ha aggiunto un secondo comma al testo originario dell'art.9 Cost., costruendo una triade concettuale intrinsecamente unitaria, e ha introdotto (*rectius*, rafforzato) nella Carta una tutela espressa dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi; la stessa legge ha altresì integrato il secondo e il terzo comma dell'art.41 Cost., ponendo un limite alla libertà di iniziativa economica anche nel rispetto dell'ambiente, e affidando alla legge i programmi e controlli opportuni per indirizzare e coordinare l'attività economica pubblica e privata verso fini sociali "e ambientali"¹. In verità,

* Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico – Università degli Studi "Roma Tre", nonché associato ISSiRFA-CNR.

** Articolo sottoposto a referaggio. *Il presente scritto è destinato al Liber amicorum per Roberto Nania.*

¹ Sugli art. 9 e 41 Cost. nella formulazione originaria, per tutti, F. MERUSI, *Art.9*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. BRANCA, artt.1-12, Zanichelli, Bologna-Roma, 1975, 434 ss.; M. LUCIANI, *La produzione economica privata*

giurisprudenza e dottrina riconoscevano l'esistenza di tale tutela già derivandola dall'attuale primo comma dell'articolo 9, nonché dall'art.117, co.2, lett. s) della Carta, che dal 2001 l'attribuisce alla competenza statale esclusiva, oltre che, ovviamente, dal diritto alla salute di cui all'art.32 Cost.²; ma l'intervento ha inteso rispondere a una rafforzata sensibilità sociale per questi temi e per i problemi che se ne fanno derivare, seguendo peraltro un'onda negli ultimi anni alimentata in modo costante – e talora ossessivo – dal *mainstream* mediatico³.

nel sistema costituzionale, Cedam, Padova, 1983; sull'art.41 Cost. dopo la revisione, R. NANIA, *Costituzione e libertà economica dalle origini alla riforma dell'art.41*, in ID. (a cura di), *Diritti fondamentali. Aspetti teorici e profili attuali*, Giappichelli, Torino, 2024, 35 ss.

² Peraltro, le nozioni di sviluppo sostenibile, tutela dell'ecosistema e delle condizioni di vita delle generazioni future sono già presenti nel più volte modificato d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 (in particolare nell'art. 3-*quater*, modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n.4); sul punto F. FRACCHIA, *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2010, n. 0, 13 ss.; l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale del diritto dell'ambiente è estremamente ricca e complessa: per il contesto italiano qui si può solo rinviare, in una letteratura amplissima, alle sintesi di B. CARAVITA, L. CASSETTI, A. MORRONE, *Diritto dell'ambiente*, il Mulino, Bologna, 2016; L. SALVEMINI, *Il nuovo diritto dell'ambiente tra recenti principi e giurisprudenza creativa*, Giappichelli, Torino, 2022; C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Giappichelli, Torino, 2021. Sulla revisione in esame numerosi i commenti, di diverso orientamento: tra gli altri, F. G. MENGA, *Dare voce alle generazioni future. Riflessioni filosofico-giuridiche su rappresentanza e riconoscimento a margine della recente modifica dell'articolo 9 della Costituzione italiana*, in *BioLaw Journal*, n. 2/2022; R. MONTALDO, *La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?*, in *Federalismi*, n. 13/2022.; F. SANCHINI, *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente tra dimensione intergenerazionale e mutamenti della costituzione economica*, in www.osservatoriosullefonti.it, 3/2022; L. BARTOLUCCI, *Le generazioni future (con la tutela dell'ambiente) entrano "espressamente" in Costituzione*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, n. 2/2022; C. TRIPODINA, *La tutela dell'ambiente nella Costituzione italiana: tra interessi delle generazioni future e responsabilità della generazione presente*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, n. 1/2023, 332 ss.; A. D'ATENA, *Tutela dell'ambiente e autonomia differenziata*, in *Consultaonline*, 8 gennaio 2024; sulla riforma ancora in itinere già T.E. FROSINI, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *Federalismi*, 23 giugno 2021; P.L. PETRILLO, *Il costituzionalismo climatico. Note introduttive*, in *DPCE online*, 2/2023; R. BIFULCO, *Ambiente e cambiamento climatico nella Costituzione italiana*, in www.rivistaaic.it, n. 3/2023; F. DE LEONARDIS, *Lo Stato ecologico*, Torino, 2023. La Corte costituzionale si è espressa più volte sul tema della tutela ambientale, soprattutto in ordine alle competenze: tra molte, si vedano le sentenze nn. 67/92, 356/94, 407 e 536/2002, 96/2003, 259/2004, 61/2009, 234/2010, 101/2016, 215/2018, 7 e 171/2019, 21/2022. Da notare che, nel quadro dell'attuazione dell'art.116, co. 3 Cost., relativo all'autonomia regionale differenziata, la materia della "tutela dell'ambiente, ecosistema e dei beni culturali" dall'art. 3, co.3, lett.d), della legge 26 giugno 2024, n.86, è inclusa tra quelle per cui il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi inerenti ai livelli essenziali di prestazione (LEP) concernenti i diritti civili e sociali.

³ Il tema ecologico era però già stato affrontato da tempo dagli studiosi più attenti, e in modo assai più equilibrato e profondo di quanto di solito accada oggi: si veda per esempio lo scritto di N. LUHMANN, *Comunicazione ecologica. Può la società moderna affrontare le minacce ecologiche?* (1985), tr.it., FrancoAngeli, Milano, 2021, il quale peraltro lo esamina, con la consueta acribia e dal punto di vista della teoria dei sistemi, negando altresì la possibilità di un concetto di "ecosistema", in sé incompatibile con la teoria in questione, che usa il termine "ambiente" (*Umwelt*) in tutt'altro senso. In altre parole, il sottosistema ecologico (ossia l'"ambiente" nel senso comune del termine) si inserisce, come ogni altro, nella relazione di unità della differenza sistema/ambiente (qui nel senso della teoria), in cui però ogni sistema si caratterizza anzitutto per la propria delimitazione e differenziazione funzionale rispetto all'ambiente stesso (ancora nel senso sistemico), che è invece privo di confini ed è il correlato di tutte le eteroreferenze impiegate nel sistema stesso. Dunque, il concetto comune di ecosistema, che è all'opposto espansivo e tendenzialmente omnicomprensivo, non è tollerabile come tale nel contesto della teoria sistemico-funzionale (sul punto *ivi*, 25 ss. e nt.17; 114 ss.); la prospettiva sistemico-funzionale di analisi dei problemi ecologici, svolta alla luce di una cibernetica di secondo ordine, è estremamente interessante, ma troppo complessa per essere qui descritta o anche solo utilizzata sul piano metodologico senza fornire le basi lessicali e concettuali necessarie per una

L'obiettivo della "transizione ecologica", tanto suggestivo quanto concettualmente vago, è ormai un paradigma ovunque diffuso, tanto da esser diventato un pilastro del piano europeo *Next Generation EU* e del PNRR⁴, e, seppur non proprio da tutti condiviso, assai utilizzato quale giustificazione di misure legislative e amministrative talora fortemente limitative degli spazi di libertà individuale.

Le legislazioni nazionali, e ancor più le scelte dell'Unione europea⁵, inclinano ormai verso obiettivi aprioristicamente determinati sulla base di acquisizioni scientifiche e valutazioni prognostiche ritenute inconfutabili, legittimando con il *passe-partout* della tutela ambientale anche opzioni assai costose, la cui efficacia complessiva, nel medio e lungo periodo, è però tutt'altro che certa e prevedibile, tanto più considerando il complesso *trade-off* che ogni scelta comporta, di solito volutamente taciuto dalle molte voci interessate all'affermazione del verbo ambientalista. Si pensi, solo per un esempio, alla tanto sostenuta transizione all'elettrico del settore automobilistico, con tutti gli effetti, geopolitici e pratici, che comporterà un aumento esponenziale del fabbisogno di energia elettrica e di componenti per batterie, ossia minerali rari da estrarre dal sottosuolo con processi in sé dannosi per l'ambiente e produttivi di nuove e rischiose dipendenze energetiche per molti Paesi; né i pur promettenti sviluppi di altre tecnologie, come quelle di batterie al sodio o propulsori a idrogeno, sembrano tali da elidere ogni problema. Qui, come in ambiti analoghi, piuttosto, emerge la nuova tematica della "sovranità tecnologica" dei singoli Paesi in settori strategici in cui l'area europea (e italiana in

comprensione. Procederò dunque secondo schemi più tradizionali, con qualche breve riferimento alle considerazioni di Luhmann.

⁴ Una schematica sintesi all'url <https://www.governo.it/it/approfondimento/rivoluzione-verde-e-transizione-ecologica/16703>; com'è noto, il *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-Italia domani*, approvato dalla Commissione europea il 22 aprile 2021, consiste in un prestito di 191,5 miliardi di euro, inserito nel NGEU (affiancati da altri 30, 6 miliardi tratti dal Fondo complementare), da destinare a investimenti secondo un cronoprogramma definito (una sintesi all'url <https://www.governo.it/it/approfondimento/pnrr-gli-obiettivi-e-la-struttura/16702>). La transizione ecologica è tra le condizionalità del PNRR, che non è affatto, come troppo spesso si fa intendere all'opinione pubblica, un generoso sostegno dell'Unione ai Paesi interessati, ma in gran parte una sorta di mutuo da restituire, concesso con forti contropartite di natura politica tradotte in obiettivi; sul punto specifico si veda G. LUCHENA, *Transizione ecologica*, in *Passaggi costituzionali*, n. 2/2021, 168 ss. (l'intero numero della rivista riporta gli atti di un convegno dedicato all'attuazione del *Recovery Fund*).

⁵ Basti qui il riferimento al *Green Deal* europeo e al pacchetto noto come "Fit for 55", utopisticamente (e rischiosamente) rivolto a raggiungere l'obiettivo della riduzione di almeno il 55% dei gas a effetto serra entro il 2030: sul punto si veda la sintetica descrizione all'url <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/#what>; un esempio recente e incisivo (quanto sconcertante) delle incaute politiche di attuazione di tale indirizzo è la nuova *Energy Performance of Building Directive IV* (EPBD 4), ossia la direttiva UE 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che, a fronte di vantaggi reali assolutamente trascurabili sul piano climatico globale, imporrà comunque, soprattutto in Italia, costi enormi (con altrettanto enormi guadagni per la multiforme industria del *business* ecologico) a carico di soggetti pubblici e soprattutto privati per il raggiungimento dei fini indicati (peraltro affatto irrealistici) alle strettissime scadenze imposte dalla direttiva. Non pare tuttavia che l'assetto politico sortito dalle elezioni del giugno 2024 possa indurre a sperare in un mutamento di indirizzo delle istituzioni europee nell'attuale X legislatura, nonostante le pur numerose critiche fin qui piovute sul *Green Deal* anche da taluni esponenti della confermata maggioranza.

particolare) si mostra in netto ritardo rispetto ad altre, con conseguenze immaginabili sul piano industriale⁶.

Nel *mainstream* si è tuttavia posta ora, non a caso ma con prospettive imprevedibili, anche la Corte di Strasburgo, che ha di recente condannato la Svizzera per non aver adottato misure sufficienti a preservare l'ambiente dai mutamenti climatici, considerando tale omissione come violazione dell'art.8 CEDU, e in tal modo collegando il rispetto degli obblighi sul clima previsti dall'Accordo di Parigi del 2015 (COP 21) alla tutela dei diritti individuali⁷.

Ovviamente, tale orientamento complessivo ricade già oggi, e ancor più ricadrà in futuro, direttamente sulle finanze pubbliche, e più o meno indirettamente su quelle dei singoli: solo per fare un esempio, anche al livello delle amministrazioni locali sono già ora non di rado imposte misure draconiane che, presentate come indispensabili per la tutela ambientale, risultano in realtà – in senso oggettivo – produttive di vantaggi limitati e nondimeno affatto capaci di accentuare le disuguaglianze sociali accrescendo i privilegi (e il valore del patrimonio immobiliare) di coloro che hanno la fortuna di essere residenti nei centri storici delle città più grandi, e non sono chiamati se non in misura ridotta, come tali, al pagamento di esose gabelle d'ingresso. E ciò si verifica, talora, anche a dispetto del dichiarato orientamento politico delle singole amministrazioni (il caso milanese è emblematico): accade, cioè, che una bandiera delle sinistre (l'ambientalismo) si presti di fatto a dissimulare una politica di destra (la difesa dei privilegi individuali). Anche se, si badi, non sarebbe opportuno semplificare un problema così complesso traducendolo in una battaglia tra schieramenti politici, ossia tra una sinistra ecologista e una destra negazionista.

Dunque, al di là di tali profili così contingenti, questo breve scritto vuole esaminare, pur senza metterle in discussione – non è questa la sede, né per spazio né per competenza dell'autore

⁶ Sul punto, qui non affrontabile, si veda R. CERRA, F. CRESPI (a cura di), *Sovranità tecnologica. Elementi per una strategia italiana ed europea*, un *position paper* pubblicato dal Centro Economia Digitale nel 2021 e leggibile all'url <https://www.centroeconomia digitale.com/wp-content/uploads/2021/03/CED-Sovranita-Tecnologica.pdf>.

⁷ Corte EDU, 9 aprile 2024, Grand Chambre, *Verein Klimasenioren Schweiz and others v. Switzerland* (Application no. 53600/20), leggibile all'url <https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22itemid%22:%22001-233206%22>}; è da notare, tuttavia, che il Parlamento svizzero, con dichiarazione del 5 giugno 2024, ha deciso di non dare seguito alla pronuncia della Corte europea, poiché «gli sforzi precedentemente e attualmente profusi dalla Svizzera in materia di politica climatica soddisfano i requisiti in materia di diritti umani formulati nella sentenza» (si legga l'intero testo all'url <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20240053#AffairSummary>). Non possono qui dimenticarsi, in materia di clima, i numerosi accordi internazionali, come il protocollo di Kyoto del 1997 o la Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), stipulata a Rio de Janeiro nel 1992, nel cui quadro si è giunti all'accordo di Parigi sul cambiamento climatico, stipulato nel 2015 ed entrato in vigore nel 2016. Ci sono poi le conferenze per il clima (COP, *conferences of the parties*), che dal 1995 in poi hanno affrontato i temi relativi al mutamento climatico, peraltro con scarsi risultati pratici (anche a causa della scarsa cooperazione di alcuni Paesi di fatto assai rilevanti in materia di inquinamento ambientale). Si veda un'utile cronologia delle COP (giunte nel 2023 alla n.28) all'url https://www.europarl.europa.eu/infographic/climate-negotiations-timeline/index_it.html; sull'accordo di Parigi si veda <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/climate-change/paris-agreement/timeline-paris-agreement/>. Su questi temi, tra molti, S. NESPOR, *La lunga marcia per un accordo globale sul clima: dal protocollo di Kyoto all'accordo di Parigi*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2016, 81 ss.

– le affermazioni della scienza⁸, per capire in quale misura una certa tutela dell’ambiente, intesa ormai sempre più in forma ideologico-dogmatica e come tale sempre più avulsa da considerazioni di realismo operativo, possa incidere negativamente sull’attuazione di altri fini-valori e di diritti costituzionalmente garantiti, quali per esempio l’eguaglianza o la libertà di iniziativa economica, il diritto al lavoro, quello di proprietà o la libertà di circolare. E comprendere, altresì, se la consueta tecnica del bilanciamento, di solito invocata come panacea per desoggettivare opzioni che sono invece affatto politiche (e come tali restano del tutto soggettive), possa bastare a evitare usi strumentali della tutela ambientale, o ne sia piuttosto uno dei possibili aspetti.

Non si vuole qui indagare sulle possibili dissimulazioni cui pure sarebbe plausibile pensare in relazione a certi orientamenti. È ovvio che certe scelte hanno una ricaduta positiva sulle prospettive di alcuni settori industriali e finanziari, ossia sugli interessi delle grandi *corporations* che, operando a livello globale, si giovano appieno di certi processi di trasformazione: si pensi, restando al già citato esempio dell’*automotive*, alle previsioni di crescita che una transizione obbligata verso l’elettrico induce in quel comparto (ma anche ai mutamenti, non sempre adeguatamente considerati, che ciò comporta rispetto agli equilibri esistenti sul piano globale sul grado di industrializzazione dei singoli Paesi).

Ciò naturalmente implica, a ogni livello istituzionale, l’alta probabilità di forti e contrastanti pressioni da parte degli attori più rilevanti, da un lato per l’accelerazione della transizione *green*, dall’altro per il suo rallentamento: ma non è questa la sede per trattarne. Quello che ci interessa, piuttosto, è la funzione latente dell’ideale ambientalista e dei suoi corollari rispetto agli equilibri sociali complessivi e all’attuazione effettiva del disegno costituzionale. Comprendere, cioè, perché l’istanza ambientalista, diventata così pressante, tra eroine-simbolo *à la* Thunberg e millenarismi mediatici, abbia finito col trasformarsi in un “rumore” capace di falsare le capacità di giudizio e valutazione del rischio non solo del cittadino comune, ma anche di molti (veri o presunti) esperti della materia⁹.

⁸ Della quale certo bisogna fidarsi, pur fidandosi un po’ meno dei singoli scienziati, spesso legati a finanziamenti non privi di conseguenze sull’obiettività del loro lavoro: il recente e sconcertante spettacolo di clinici e virologi divisi su tutto nei dibattiti mediatici del periodo della pandemia ha certo confermato quanto faticosa e opinabile nei risultati sia la ricerca applicata, ma anche quale peso abbiano le pressioni e gli interessi economici sull’attività e l’imparzialità di chi vi si dedica. Su questi temi, tra molti, G. FONTANA, *Ricerca scientifica e libertà di cura. Scientismo ed antiscentismo nella prospettiva costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2019.

⁹ Il concetto di “rumore” (*noise*) come fattore distortivo delle comunicazioni è, sul piano delle scienze cognitive e comunicative, ben descritto da D. KAHNEMAN, O. SIBONY, C.R. SUNSTEIN, *Rumore. Un difetto del ragionamento umano* (2021), tr.it., Utet, Torino, 2021; peraltro, la possibilità di trarre dal rumore un ordine (*order from noise*), come esito di un processo di selezione delle variazioni, è già esaminata alla metà del secolo scorso da E. SCHRÖDINGER, *What is Life?*, Macmillan, New York, 1947, e da H. VON FOERSTER, *Sistemi che osservano* (raccolta di saggi 1960-1981), Roma, Astrolabio-Ubaldini, 1987. Per un’applicazione di tali concetti al diritto, G. SCHWARZ, *How to get order from noise into the law: Would it be possible to add social complexity to the legal system?*, in *Sociologia*, n.2/2016 (versione e-book).

2. Tutela dell'ambiente e ideologia ecologista

La tutela dell'ambiente costituisce senza dubbio l'oggetto di un interesse comune, giacché si connette strettamente ad altre dimensioni fondamentali dell'esistenza collettiva e individuale: detto in termini giuridici, si lega al diritto alla salute, alla libertà di circolare, di disporre del proprio corpo e di compiere, in senso lato, ogni altra attività che possa essere voluta e svolta dai singoli. In certa maniera, la salubrità dell'ambiente è il presupposto ontologico di ogni libertà, individuale e/o collettiva, così come lo è la vita per i singoli (e d'altronde, un ambiente salubre è intimamente connesso alla vita in ogni sua forma).

Tuttavia, il concetto di ambiente, e soprattutto il contenuto della sua tutela, sono tutt'altro che semplici da delineare¹⁰: le profonde trasformazioni degli ultimi decenni, a partire dal crollo delle grandi ideologie politiche novecentesche, hanno fatto sì che alcuni ideali pur nobili e di ampio respiro, come l'europesismo, l'ecologismo, il solidarismo infra- e intergenerazionale, siano stati adottati dagli orfani delle vecchie utopie al posto di queste, e assunti talora con lo stesso aprioristico (e acritico) entusiasmo, fino a diventare ideologie trainanti (e talvolta ciechi fideismi): sono insomma diventati le nuove utopie del secolo, con tutti i pregi e i difetti che le utopie, come tali, presentano¹¹. Ciò non riguarda solo – deve dirsi – le sinistre (post- o ex-) marxiste, inopinatamente travolte alla fine del secolo scorso dal patente fallimento del progetto di mondo nuovo promesso dal socialismo, ma anche aree di pensiero – e istituzioni – in apparenza da quelle assai distanti, ancorché caratterizzate da presupposti palinogenetici non così diversi (ma magari più saggiamente disposti su una prospettiva di trascendenza). Così la Chiesa cattolica (anch'essa, per motivi assai diversi, in crisi di identità) ha visto il pontefice ora regnante far proprio il paradigma ambientalista in documenti ufficiali e farlo diventare uno dei tratti caratterizzanti del suo pontificato¹².

Ovviamente, come ogni narrazione divenuta ideologia, anche l'ambientalismo degenera non di rado in populismo ed (eco)integralismo: dai movimenti (in apparenza pacifici, ma invero assai assertivi e protervi), dei “*Fridays for Future*” alle puerili e sconsiderate azioni degli imbrattatori di monumenti o degli “intralciatori” della libera circolazione sdraiati a ostruire le

¹⁰ Un tentativo di definizione del prisma concettuale incluso nel co.2 dell'art.9 Cost. è in C. TRIPODINA, *op.cit.*, 340 ss.; si veda anche S. GRASSI, *La cultura dell'ambiente nell'evoluzione costituzionale*, in www.rivistaaic.it, n.3/2023, 217 ss., ma spec. 222 ss.. Si è detto, tuttavia, che qui si tratta di concetti (ecosistemi, biodiversità, ambiente) i cui significati sono tutt'altro che pacifici nelle diverse discipline; si è altresì accennato come, in una prospettiva analitica più complessa e raffinata, qual è quella sistemico-funzionale, e con un'osservazione di secondo ordine del tema ecologico, la valenza semantica dei termini in questione possa mutare completamente.

¹¹ Su tali concetti il riferimento più ovvio è alla discussa opera di K. MANNHEIM, *Ideologia e utopia* (1936), tr.it., il Mulino, 1957, spec. 55 ss.; ma si vedano anche, tra moltissimi, M. STOPPINO, *Ideologia*, in N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO, *Dizionario di politica*, Utet, Torino, 1990, 483 ss.; C. GALLI, *Ideologia*, il Mulino, Bologna, 2022; V.I. COMPARATO, *Utopia*, il Mulino, Bologna, 2005.

¹² Il riferimento è anzitutto alla lettera enciclica *Laudato si'*, del 24 maggio 2015 (di cui ora è stato annunciato un aggiornamento), in cui papa Bergoglio affronta *ex professo* i temi in esame (si legga nel sito www.vatican.va), ma anche ai numerosi altri documenti e interventi nei quali il tema ambientale assume a priorità sociale e politica.

tangenziali urbane il passo è breve¹³, e prelude probabilmente a una delle fratture di più consistente durata che la società del nostro secolo dovrà affrontare.

Il collegamento stretto fra difesa dell'ambiente e difesa del futuro, amplificato da un rumore mediatico che oscilla tra l'allarmismo acritico (o strumentale) di certa stampa e l'altrettanto acritico rifiuto (sommariamente definito "negazionismo" da chi taccia i dubbiosi di ignoranza o malafede) dell'opposta fazione, può generare dunque forme di contrasto e di lotta sorprendentemente aspre, in cui le giovani generazioni presenti (non quelle future, che in quanto tali ancora non esistono e non possono esprimersi) finiscono con lo sfogare frustrazioni che derivano loro da problemi affatto diversi, ma inconsapevolmente quanto irrazionalmente focalizzati sul tema, sovente retorico, del "futuro rubato", che infine rende agito quel paradigma vittimario così efficace nella nostra epoca di deresponsabilizzazione in cui a essere colpevolizzato è sempre l'"altro", e chi subisce, ossia la vittima vera o sedicente tale, ha sempre ragione¹⁴. E tuttavia, deve dirsi, il modo meno sensato di affrontare i problemi ecologici è proprio quello di trasformarli in acritica lotta tra fazioni politiche.

Peraltro, tornando su un altro piano del discorso, generare paura resta sempre uno dei modi migliori per rendere la collettività più malleabile e disposta ad accettare misure impopolari: il che ovviamente denota l'intima politicità del tema ambientale e i suoi riflessi sugli stessi assetti della democrazia liberale.

Quanto al problema specifico, fermo restando che le variazioni climatiche degli ultimi decenni (ossia in un periodo affatto irrilevante dal punto di vista geologico e climatologico) sono a tutti evidenti, una lettura equilibrata del fenomeno richiederebbe non solo e non tanto di operare previsioni, tanto catastrofiche quanto azzardate (come quelle che nei primi anni Settanta dello scorso secolo, durante la crisi energetica dovuta alla guerra del Kippur, preconizzavano l'esaurimento del petrolio entro due o tre decenni, in modo peraltro funzionale alla situazione geopolitica dell'epoca), ma di valutare anzitutto i seguenti profili: 1) se questo andamento risponda a una tendenza irreversibile o sia il frutto di una normale fluttuazione, da

¹³ Opportunamente, dunque, la legge 22 gennaio 2024, n.6 modifica gli articoli 518-*duodecies*, 635 e 639 c.p., e inasprisce le sanzioni per la distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici; restano ferme le altre norme, civili e penali, applicabili a questi e agli altri comportamenti citati. Peraltro, per i blocchi stradali le condanne sono spesso lievi, giacché qualche giudice riconosce l'attenuante dei particolari motivi di ordine morale o sociale per i reati di violenza privata e interruzione di pubblico servizio così commessi (si veda per esempio la pronuncia resa dal g.u.p. del Tribunale di Bologna in rito abbreviato il 18 gennaio 2024 con cui si sono condannati a sei mesi, con pena sospesa e non menzione, tre attivisti di Ultima Generazione che il 2 novembre 2023 avevano fermato il traffico sulla tangenziale cittadina). È tuttavia da notare che l'art.11 del ddl "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario", attualmente in discussione in Parlamento (XIX leg. - A.C. 1660), modificando il d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, inasprisce le sanzioni per chi con il proprio corpo impedisce la libera circolazione su strada o ferrovia, prevedendo altresì necessariamente una pena detentiva (da sei mesi a due anni, nell'attuale formulazione) se il fatto è commesso da più persone riunite.

¹⁴ Si legga qui l'acuto saggio di D. GIGLIONI, *Critica della vittima. Un esperimento con l'etica*, Nottetempo, Roma, 2014 (ed. Kindle), per il quale «La vittima è l'eroe del nostro tempo. Essere vittime dà prestigio, impone ascolto, promette e promuove riconoscimento, attiva un potente generatore di identità, diritto, autostima. Immunizza da ogni critica, garantisce innocenza al di là di ogni ragionevole dubbio» (ivi, introduzione); di qui un moltiplicarsi di vittime, vere o più spesso autoproclamate tali.

misurare solo nel medio/lungo periodo per avere risultati attendibili; 2) in quale misura sia davvero fondato il concetto di Antropocene, che lega il mutamento in atto a una causa antropica¹⁵ e, di conseguenza, 3) quale efficacia possa avere realmente una rigida politica di riduzione di certe attività umane sulle condizioni climatiche (tanto più se condotta solo in quelle aree del pianeta che producono una parte esigua dell'inquinamento globale); 4) infine, quale ruolo abbia comunque, in tema di riscaldamento globale, il primo, vero problema che ci troviamo a dover affrontare, ossia quello della sovrappopolazione *mondiale* (la denatalità riguarda solo alcuni Paesi), già di per sé tra le prime cause di maggiori emissioni di gas ad effetto serra (dai circa 3,5 miliardi di abitanti del pianeta degli anni Sessanta si è passati agli oltre 8 attuali, e si prevede di arrivare ai 10,9 nel 2100, quando, secondo previsioni ovviamente da confermare, la tendenza dovrebbe invertirsi)¹⁶.

Non pare che a tali quesiti si siano finora date risposte davvero certe. Ma, se risultasse che l'attività umana (iperincremento demografico a parte) non è così decisiva, piuttosto che cercare di frenare invano un fenomeno naturale ineluttabile, meglio sarebbe prepararsi a difendersene con mezzi appropriati (così, per esempio, se le piogge torrenziali sono più frequenti e inevitabili, più che tentare di impedirle sarebbe meglio adeguare il territorio ed evitarne lo scempio perpetrato da decenni con un'espansione edilizia sconsiderata)¹⁷.

Sono temi estremamente complessi, certo non affrontabili in poche righe: ma è evidente che, dal punto di vista culturale, riemerge qui l'incapacità psicologica di una collettività illusa da secoli di progresso tecnologico ad accettare che il pianeta è in costante trasformazione (esemplificando, le Dolomiti erano in un'altra era geologica un fondale marino), e che la nostra capacità di dominio, o almeno di controllo sui fenomeni naturali resta comunque estremamente ridotta. Il geocentrismo tolemaico si è dovuto arrendere all'evidenza, ma l'antropocentrismo resiste ancora; e si dimentica che la scienza stessa procede per

¹⁵ Sul tema si vedano, tra molti, E. PADOA SCHIOPPA, *Antropocene. Una nuova epoca per la Terra, una sfida per l'umanità*, il Mulino, Bologna, 2021; E.C. ELLIS, *Antropocene: esiste un futuro per la Terra dell'uomo?* (2018), tr.it. Giunti, Firenze, 2020; J.R. MC NEILL, P. ENGELKE, *La grande accelerazione. Una storia ambientale dell'Antropocene dopo il 1945* (2016), tr.it. Einaudi, Torino, 2018; per una critica si vedano però, in breve, C. HAMILTON, *Define the Anthropocene in terms of the whole Earth*, in *Nature*, vol.536, 18 aug. 2016, 251, nonché, con peculiare prospettiva, A. CERA, *Dall'Antropocene al Tecnocene. Prospettive etico-antropologiche dalla "terra incognita"*, in www.scienzaefilosofia.com, n.21/2019. Da notare inoltre che, di recente, la tesi del passaggio dall'Olocene, che ebbe inizio 11.700 anni fa, all'Antropocene è stata respinta dall'*International Commission on Stratigraphy* (ICS), cui l'*Anthropocene Working Group* (AWG) aveva proposto di riconoscerne ufficialmente la validità scientifica: sul punto si veda l'articolo pubblicato dalla rivista *Science* il 5 marzo 2024 (<https://www.science.org/content/article/anthropocene-dead-long-live-anthropocene>).

¹⁶ Si consultino i dati all'url <https://ourworldindata.org/population-growth>.

¹⁷ Nondimeno, l'ambientalismo ideologico appare ormai parte integrante del *politically correct*, e le voci dissenzienti sono sostanzialmente emarginate, facendo infine degenerare il dibattito scientifico in una disputa politica, e spesso in una baruffa da *talk show*: restando sul piano della ricerca, emblematico è il caso dell'articolo di G. ALIMONTI, L. MARIANI, F. PRODI, R. A. RICCI, *A critical assessment of extreme events trends in times of global warming*, pubblicato on line sulla rivista *The European Physical Journal Plus* il 13.1.2022, e poi bollato dalla stessa rivista come "*retracted*" dopo un'aspra campagna di stampa guidata dal quotidiano *The Guardian* e una sorprendente ripetizione della valutazione da parte di nuovi *referees* più conformi al pensiero dominante (si legga l'articolo all'url <https://link.springer.com/article/10.1140/epjp/s13360-021-02243-9>). Si interroga sulla configurabilità di un "costituzionalismo climatico" a partire da una possibile definizione giuridica del cambiamento del clima P.L. PETRILLO, *op.cit.*, 235 ss

approssimazioni, falsificazioni ed errori, sempre rinnovando i suoi paradigmi, cosicché ciò che oggi appare certo domani potrà essere del tutto negato¹⁸. Così, tutto o quasi, nel bene e nel male, sembra poter essere (auto)attribuito, con irrazionale prosopopea e incontenibile *hýbris*, all'esistenza dell'uomo e alla sua attività, quando invece di tale assunto è più che lecito dubitare.

Si potrebbe forse dire altresì che l'ambientalismo, se inteso nel senso ideologico e tendenzialmente integralista che oggi prevale, costituisce una forma estrema – ancorché spesso inconsapevole e dissimulata – di conservatorismo¹⁹, basata su una visione del rapporto tra uomo (società) e natura, che, partendo dalla tradizionale e fuorviante scissione tra le due entità, pone l'essere umano ora in una forma di incontrastata signoria, ora in un costante rapporto di colpa rispetto alla natura stessa (quando invece l'uomo è *in sé* natura, e tutto ciò che fa non può essere posto, per definizione, al di fuori di essa)²⁰. Nella fase attuale sembra però prevalere la seconda lettura, connessa a un sentimento panico di natura incontaminata in origine, ma inquinata e vilipesa dall'uomo, e dunque sempre sul punto di vendicarsi tramite eventi devastanti²¹: insomma, una visione con qualche vaga eco rousseauiana, che però appare, a ben guardare, del tutto irrealistica. Inoltre, resta ferma la considerazione che Luhmann formulava già quasi quarant'anni fa, dicendo che «come mai prima d'ora la società allarma se stessa senza tuttavia disporre di mezzi cognitivi sufficienti per fare prognosi e guidare la prassi»²². Da allora, l'allarme è aumentato, i mezzi non più di tanto.

3. L'interesse delle generazioni future come oggetto “ulteriore” della tutela

Il secondo comma dell'art.9 Cost. pone la tutela di ambiente, ecosistemi e biodiversità in connessione “anche” con l'interesse delle generazioni future, costituzionalizzato pure questo

¹⁸ Si veda qui anche la nota e complessa riflessione contenuta nei saggi raccolti in G. ANDERS, *L'uomo è antiquato. II. Sulla distruzione della vita nell'epoca della terza rivoluzione industriale* (1980), tr.it. Bollati Boringhieri, Torino, 2007; la capacità acquisita dall'uomo, con l'arma nucleare, di giungere a una possibile distruzione del pianeta (*rectius*: delle condizioni di possibilità della vita umana sulla Terra, perché il pianeta comunque sopravvivrebbe) induce l'autore a una serrata critica della tecnica che, comunque, pone l'azione umana in una posizione affatto centrale. Sui mutamenti di paradigma del pensiero scientifico, tra molti, si vedano almeno i classici testi di T. KUHN, *La struttura delle rivoluzioni scientifiche* (1962), tr. it., Torino, 2009, e K. R. POPPER, *Logica della scoperta scientifica* (1959), tr.it., Torino, 2010.

¹⁹ Qui può forse valere la torsione in senso oggettivamente conservativo che, tramite un uso ristretto del termine, del concetto di ideologia dà K. MANNHEIM, *op. et loc. cit.*, ancorché il rapporto tra ideologia e utopia non possa essere letto in modo univoco (la prima come visione dei gruppi dominanti interessati a perpetuare il proprio stato, dunque retroflessa, la seconda come visione dei dominati rivolta al mutamento, dunque estroflessa verso il futuro); più sostenibile è un'accezione ampia del termine, per cui, esemplificando, anche l'utopia rivoluzionaria è in sé un'ideologia se consta di una *Weltanschauung* strutturata.

²⁰ Ho già sostenuto queste tesi in F. RIMOLI, *Laicità e pluralismo bioetico* (2007), ora in ID., *Democrazia Pluralismo Laicità. Di alcune sfide del nuovo secolo*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, 379 ss. (ma spec. 389 ss.).

²¹ Per comprendere meglio la mutevolezza delle reazioni sociali alle variazioni climatiche nel tempo, si veda lo studio di W. BEHRINGER, *Storia culturale del clima. Dall'Era glaciale al Riscaldamento globale* (2010), tr.it. Bollati Boringhieri, Torino, 2013.

²² N. LUHMANN, *op.cit.*, 19.

assecondando una tendenza da tempo in atto negli ordinamenti²³. Si è tuttavia opportunamente evitato un riferimento ai “diritti” delle stesse, che come tali, a dispetto di tesi pur largamente sostenute in dottrina, non sono giuridicamente costruibili in modo plausibile, e si è impiegato il più elastico termine di “interessi”.

E tuttavia, alcune delle obiezioni mosse contro tali ipotetici “diritti” possono valere anche per gli “interessi” di soggetti che comunque non sono ancora venuti a esistenza: in realtà, giudici di questi interessi sono e restano esclusivamente le generazioni presenti (o meglio, i gruppi in esse dominanti), che sono gli esclusivi responsabili delle scelte ora operate, e che, nondimeno, usano sovente di tali *presunti* interessi (o diritti, o semplicemente desideri) di chi non è ancora venuto a esistenza per legittimarle²⁴. Il che è chiaramente opinabile, trattandosi, in assenza dei soggetti interessati, di assunti meramente ipotetici e non verificabili.

Detto ciò, resta il problema di fondo, di carattere anzitutto etico, ossia quello della solidarietà intergenerazionale: in altri termini, abbiamo una responsabilità nei confronti delle generazioni future? E abbiamo il dovere morale di essere con loro solidali, tutelandone l'esistenza e le condizioni di vita? La risposta è, in apparenza, immediata e univocamente positiva²⁵: ma forse non tutto è così semplice, visto che i filosofi più attenti hanno sempre rilevato i numerosi problemi che una prospettiva intergenerazionale comporta, pur finendo per

²³ Si veda per esempio l'art. 20 a del *Grundgesetz*, introdotto nel 1994; sul punto una sintesi in L. BARTOLUCCI, *Il più recente cammino delle generazioni future nel diritto costituzionale*, in *Osservatorio costituzionale*, 4/2021; si veda anche A. D'ALOIA, voce *Generazioni future (dir.cost.)*, in *Enc. dir.-Annali*, IX, Giuffrè, Milano, 2016; sulla formula usata nel secondo comma dell'art. 9 Cost., tra molti, F. CIRILLO, “Anche nell'interesse delle future generazioni”? Un'indagine sulla posterità, in *DPCE online*, 2/2023, 641 ss.

²⁴ Si rinvia per ulteriori argomentazioni a F. RIMOLI, *Bioetica. I diritti del nascituro. I diritti delle generazioni future*, in R. NANIA, P. RIDOLA, *I diritti fondamentali*, vol.2, II ed., Giappichelli, Torino, 2006, 527 ss.; sul tema, con diversi orientamenti e in una letteratura giuridica ormai torrenziale, R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, FrancoAngeli, Milano, 2008 (rist. 2013); D. PORENA, *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Giappichelli, Torino, 2017; ID., “Anche nell'interesse delle generazioni future”. Il problema dei rapporti intergenerazionali all'indomani della revisione dell'art.9 della Costituzione, in *Federalismi*, n.15/2022; F. G. MENGA, *Per una giustizia iperbolica e intempestiva. Riflessioni sulla responsabilità intergenerazionale in prospettiva fenomenologica*, in *Diritto e questioni pubbliche*, n.14 (2014), 711 ss.; ID., *L'emergenza del futuro. I destini del pianeta e le responsabilità del presente*, Donzelli, Roma, 2021; ID., *Etica intergenerazionale*, Morcelliana, Brescia, 2021; U. POMARICI, *Dignità a venire. La filosofia del diritto alla prova del futuro*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, spec. 15 ss.; T. GRECO, *Da dove vengono i diritti delle generazioni future?*, in *Etica e Politica*, 1/2018, 249 ss.; M. MALVICINI, *Costituzione, legge e interesse intergenerazionale: tutela dei diritti e vincoli legislativi*, in *BioLaw Journal*, n. 2/2022; T. GUARNIER, *La solidarietà intergenerazionale nella prospettiva costituzionale. Prime riflessioni su alcuni nodi da sciogliere*, in *Gruppo di Pisa*, n.3/2022; C. GIANNACCARI, *Diritti delle generazioni future o doveri delle generazioni presenti? Giustizia responsabilità sotto la lente del cambiamento climatico*, in *BioLaw Journal* n. 2/2023, 179 ss.

²⁵ Il problema si pone non solo rispetto alla tutela dell'ambiente, ma anche su altri piani, per esempio quello dell'indebitamento pubblico (ove, pure, si manifestano interessi relevantissimi e consistenti manipolazioni comunicative): sul tema L. BARTOLUCCI, *La sostenibilità del debito pubblico in Costituzione. Procedure euro-nazionali di bilancio e responsabilità verso le generazioni future*, Cedam, Padova, 2020, ma già M. LUCIANI, *Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2008, 424; un profilo intergenerazionale si coglie anche nel principio del giusto risparmio di cui parla J. RAWLS, *Giustizia come equità. Una riformulazione* (2001), tr.it., Feltrinelli, Milano, 2002, 177 ss.

lo più con il riconoscere, peraltro con argomentazioni non sempre solide, l'esistenza di un tale dovere di cura in capo ai soggetti esistenti, nonché di un *Prinzip Verantwortung* posto alla base della dimensione diacronica dell'agire umano. Peraltro, le difficoltà di costruzione di una dinamica intergenerazionale sono sempre risultate evidenti anche alle prospettive contrattualiste, che ben comprendono l'impossibilità di ritenere soggetto contraente chi non esiste ancora²⁶.

Si apre qui un panorama vastissimo di problemi, che investe anzitutto la gravosa responsabilità (questa sì innegabile) di tutti e di ciascuno nel dare la vita (e la probabile sofferenza, e l'inevitabile morte) al generato con l'atto procreativo, puro gesto di *hybris* che impone l'esistenza a chi, comunque, non l'ha mai chiesta e non può opporsi a essa²⁷.

Ma, al di là di questi profili, su tutto incombe il palese ostacolo dell'inesistenza attuale degli individui futuri, che comporta un duplice ordine di difficoltà, soggettive e oggettive. Quanto alle prime, ogni valutazione circa il loro effettivo interesse è affatto opinabile, giacché l'impossibilità di costoro di esprimere il loro pensiero e la loro volontà espone il relativo giudizio a errore o, peggio, alle già citate strumentalizzazioni da parte dei decisori presenti, che assumono previsioni e scelte basate su presupposti *a priori* indimostrabili (ma su interessi concreti).

Anzi, a voler essere ancor più radicali, a essere incerto è già il presupposto originario dell'intero discorso, ossia la presunta volontà (o meglio, il desiderio) dei soggetti futuri di venire a esistenza, di subire quell'esser-gettati nel mondo delle cui conseguenze la riflessione filosofica del Novecento è ben consapevole²⁸. Se si muovesse da tale considerazione – ripeto, eticamente estrema ma plausibile – ogni altra, inerente agli interessi dei soggetti futuri, all'obbligo di mantenere intatto il pianeta, di assicurare il perpetuarsi della vita, potrebbe essere posta in dubbio. In particolare, il valore argomentativo di tali fini "obbligatori" quali fondamenti di una responsabilità o di una solidarietà intergenerazionale sarebbe assai indebolito.

Ma, rimanendo a una lettura moderata del problema, più tollerabile dal sentire comune, deve considerarsi comunque il profilo delle menzionate difficoltà oggettive, inerenti anzitutto alla valutazione degli interessi dei soggetti futuri: e qui si ritorna allo scivoloso tema

²⁶ Il primo riferimento è ovviamente a H. JONAS, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica* (1979), tr.it. Einaudi, Torino, 1990, spec. 147 ss.; ID., *Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio responsabilità* (1985), tr.it. Einaudi, Torino, 1997, spec. 37 ss.

Per una soluzione in termini contrattualisti, per sé assai astratti, J. RAWLS, *Una teoria della giustizia* (1971), tr.it., II ed., Feltrinelli, Milano, 2008, 280 ss. sulla giustizia tra generazioni; si vedano altresì D. PARFIT, *Ragioni e persone* (1984), tr.it., il Saggiatore, Milano, 1989, spec. 447 ss.; B. BARRY, *Teorie della giustizia* (1989), tr.it., il Saggiatore, Milano, 1996, 213 ss.; G. PONTARA, *Etica e generazioni future. Una introduzione critica ai problemi filosofici*, Laterza, Roma-Bari, 1995. Il tema si pone anche in bioetica, soprattutto per gli interventi sul genoma: tra molti, si veda J. HABERMAS, *Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale* (2001), tr.it., Einaudi, Torino, 2002. Bene sintetizza i principali profili del tema E. LECALDANO, *Prima lezione di filosofia morale*, Laterza, Roma-Bari, 2010, 122 ss., il quale sottolinea che «le cause probabili della profonda trasformazione che gli esseri umani stanno producendo sull'ambiente sta anche nell'enorme incremento demografico degli ultimi cento anni» (ivi, 124).

²⁷ Sul punto rinvio a F. RIMOLI, *Laicità e pluralismo bioetico*, cit., 395 ss.; su questi temi si veda però anche E. LECALDANO, *La responsabilità verso le generazioni future e l'etica della riproduzione e della ricerca genetica*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *op.cit.*, 290 ss.

²⁸ Sul concetto heideggeriano di *Geworfenheit*, impossibile da approfondire qui, R. PREZZO, *Essere-gettato (Geworfenheit) ed essere-nato*, in *Aurora*, n.12, 2011, 34 ss.

dell'attendibilità delle prognosi scientifiche in ordine alle future evoluzioni dell'ambiente naturale. I fenomeni del riscaldamento globale, del crescente inquinamento del pianeta derivante dai residui della produzione industriale e dell'aumento dei consumi, in sostanza del peggioramento complessivo della qualità della vita sulla Terra sono, come detto, innegabili: ma se per l'eliminazione degli scarti, di cui sono note cause ed effetti, si può pensare al perfezionamento delle tecniche di smaltimento e di riduzione del danno, per ciò che ha a che fare con gli aspetti dei mutamenti climatici e *lato sensu* geologici il livello delle conoscenze e dei dati realmente a disposizione degli scienziati sembra rendere, come detto, ogni conclusione assai più incerta, manipolabile e soprattutto smentibile dalle evoluzioni future.

4. Esiste davvero una responsabilità intergenerazionale?

Indubbiamente, il tema di uno sviluppo sostenibile delle diverse aree del pianeta, e particolarmente di quei Paesi che più stanno crescendo – al momento, potrebbe dirsi, i c.d. BRICS, che sono (insieme agli Stati Uniti, da sempre in prima linea nelle attività inquinanti) tra le principali cause del degrado ambientale – è decisamente prioritario nel secolo attuale. Ma ciò riguarda le generazioni già esistenti, le uniche che (almeno in teoria) possono esprimersi e indicare la via per un miglioramento delle loro condizioni di vita, peraltro in un arco temporale plausibilmente assai limitato. La proiezione che si opera nell'appellarsi alle generazioni future, in apparenza necessaria per fenomeni che si svolgono nel lungo (o lunghissimo) periodo, finisce in realtà con il distorcere il problema, tendendo piuttosto a generare artatamente, nell'opinione pubblica dei Paesi più evoluti, una sorta di senso di colpa che, in assenza di dati realmente certi sul piano previsionale (giacché a livello statistico ciò di cui si dispone è, come detto, ben poca cosa rispetto ai fenomeni in esame), rende tuttavia la collettività stessa assai più malleabile e disposta ad accettare scelte politiche sovente fondate su tutt'altre motivazioni e interessi.

In altre parole, l'entità ipotetica delle generazioni future è un ulteriore *passé-partout* comunicativo che, insieme ad altri simili, i gruppi dominanti – e le istituzioni di cui controllano di tempo in tempo l'azione – impiegano per raggiungere propri fini e soddisfare propri interessi, in un contesto di costante condizionamento in cui i *media*, a loro volta per lo più controllati, svolgono una parte ovviamente assai rilevante²⁹.

Ciò non significa – sia ben chiaro – che, il fine della tutela ambientale sia in sé trascurabile o, peggio, eludibile: si tratta in realtà di un obiettivo della massima importanza, che è comunque da sempre presente, almeno implicitamente, nella Carta costituzionale italiana. Tuttavia, è un fine che per essere davvero perseguito richiede, nella scelta delle strategie, ponderazione, equilibrio e cautela assai maggiori di quelle che, per restare al concreto, l'Unione europea sta dimostrando in questi anni. Perché sbagliare tempi e modi significa aggravare la situazione, anziché alleviarla, generando squilibri, disuguaglianze ulteriori, *trade-off* di ogni genere, che davvero finiranno con l'essere pagati dalle generazioni future.

²⁹ Tema amplissimo, sul quale, per tutti, M. CASTELLS, *Comunicazione e potere* (2013, II ed.), tr.it., EGEA, Milano, 2017, nonché, da una prospettiva sistemico-funzionale, N. LUHMANN, *Potere e complessità sociale* (1975), tr.it. il Saggiatore, Milano, 2010.

In altre parole, *la sostenibilità del futuro deve passare per la sostenibilità del presente*, in un mondo che – a torto, ma in modo ormai irreversibile – misura lo sviluppo di un Paese sulla crescita del suo prodotto interno lordo, facendone conseguire, sui mercati finanziari anzitutto, una serie di effetti in grado di ridurre allo stremo intere popolazioni (il recente caso greco, affrontato dall’Unione europea con politiche disastrose, rimane un esempio drammatico quanto emblematico)³⁰. L’orizzonte temporale che le generazioni presenti possono (e debbono) imporsi deve non essere troppo limitato, ma neanche troppo ampio, giacché sul lungo periodo il grado di attendibilità delle previsioni è assolutamente insufficiente, il che rende ogni decisione difficilmente giustificabile sul piano razionale. Detto altrimenti, la cura per le generazioni future resta configurabile solo come prestazione etica supererogatoria delle generazioni esistenti, ossia legata a una sensibilità affatto peculiare, e acquisita in tempi relativamente recenti nel processo di evoluzione della società occidentale, dopo che per secoli l’idea di progresso (anzitutto tecnologico) è stata univocamente posta alla base dell’agire e rivestita di valenze positive, divenendo quasi una “religione sostitutiva”³¹.

E dunque, sul piano giuridico, e su quello più strettamente legato alla prospettiva costituzionale, è evidente che una tutela dell’ambiente, in quanto posta quale fondamento di possibili opzioni limitative di altre libertà (circolazione, iniziativa economica etc.) o di imposizioni vessatorie relative a scelte individuali (acquisto di mezzi “ecologici”, ristrutturazione obbligatoria di immobili per accrescerne l’efficienza energetica, riconversione drastica alla bioagricoltura e così via), deve essere considerata con la massima cautela, perché, oltre a prestarsi alle strumentalizzazioni e alle dissimulazioni di interessi economici di cui si è detto, può generare, più o meno direttamente, un consistente aumento delle disuguaglianze già presenti nel tessuto sociale (in chiara antitesi a quanto voluto dall’art. 3 Cost.), una drammatica pressione su famiglie e singoli non in grado di affrontare gravosi impegni finanziari, nonché un processo di progressiva deindustrializzazione con il conseguente crollo dell’occupazione derivante dalla crisi delle imprese, soprattutto piccole e medie, pure incapaci di sostenere i costi della transizione a fronte di contributi pubblici prevedibilmente irrisori; il tutto, per di più, con un risultato del tutto incerto rispetto al fine enunciato dai decisori in sede di determinazione delle *policies* e dei singoli interventi.

Ma queste pur ovvie considerazioni sembrano infine cedere dinanzi al fatto che, accanto alla sua funzione manifesta, la tutela dell’ambiente cela una duplice funzione latente³²: sul piano politico, quella di offrire all’opinione pubblica (almeno a quella di una certa area) un nuovo obiettivo ideologico, basato su elementi narrativi universalizzabili e pervadenti al pari di quelli

³⁰ Tra i molti critici del PIL inteso come parametro principale di misura dello sviluppo di un Paese, M.C. NUSSBAUM, *Creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del Pil* (tit. or. *Creating Capabilities. The Human Development Approach*, 2011), tr.it. il Mulino, Bologna, 2012. Tra gli effetti negativi che errori plateali come quelli del caso greco producono, deve poi rilevarsi la crescente disaffezione, o avversione *tout court*, verso l’intero processo di integrazione europea: si veda per esempio, per una lettura fortemente critica, di taglio apertamente “sovranoista”, delle politiche conformative dell’Unione, S. D’ANDREA, *L’Italia nell’Unione Europea. Tra europeismo retorico e dispotismo “illuminato”*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2022, spec. 39 ss.

³¹ Sul tema, in sintesi, R. KOSELLECK, C. MEIER, *Progresso* (1975), tr.it., Marsilio, Venezia, 1991, spec. 91 ss.

³² Su funzioni manifeste e latenti l’ovvio rinvio è a R.K. MERTON, *Teoria e struttura sociale* (II ed., 1968), tr.it. il Mulino, Bologna, 1992, 188 ss.

otto-novecenteschi ormai superati dalla Storia, ossia un nuovo ideale di palingenesi, verso un mondo migliore misurato non più tanto sui rapporti sociali, ma sugli equilibri ambientali, su un dissimulato ideale di purezza e infine sulla sopravvivenza stessa della nostra specie, più che del pianeta (che in quanto tale, come detto, sopravviverebbe comunque anche a una catastrofe nucleare, essendo peraltro da sempre in un contesto di continua, spontanea e radicale metamorfosi); sul piano economico-finanziario, quella di riorientare le collettività verso nuovi comportamenti che, guarda caso, comportano quasi sempre l'acquisto di nuovi prodotti, ossia infine verso nuovi consumi (dei quali non è poi affatto chiaro come possano evitare di incrementare a loro volta l'inquinamento, nella già ricordata dinamica del *trade-off*), con incrementi di mercato assai lucrosi per produttori e speculatori finanziari³³.

D'altronde, rispetto alle pur diffuse utopie sulla decrescita felice³⁴, certo alquanto irrealistiche e comunque contrarie agli interessi delle grandi imprese, il paradigma ambientalista più recente si presenta ben più proficuo, giacché non tende a frenare (o fermare) la crescita (vero, intangibile *Moloch* del postcapitalismo), ma ne ridefinisce piuttosto la direzione verso le nuove "transizioni", indicando come obsoleti e dannosi gran parte dei beni e delle tecniche fin qui utilizzati (nella produzione, nell'espansione urbana, nella semplice vita quotidiana di ciascuno) e generando una pervasiva (talora ossessiva) presenza di istanze salutiste, ambientaliste, genericamente catartiche e purificatrici che fungono da efficace manipolazione psicologica collettiva per creare nuovi bisogni e nuovi sensi di colpa³⁵, inducendo infine a una nuova ondata di consumi capace di condurre in alto, e per molto tempo, i valori finanziari di certi settori³⁶.

³³ Peraltro, tramite l'analisi sistemico-funzionale si indagano assai più approfonditamente i problemi nella produzione di sufficienti risonanze che le minacce ecologiche possono produrre in una società fortemente differenziata, e le diverse modalità di risposta nei singoli sottosistemi funzionali, con i problemi che ne derivano: ma per questa prospettiva si può solo rinviare a N. LUHMANN, *Comunicazione ecologica*, cit., spec. 77 ss. (l'autore esamina partitamente le risposte dei sottosistemi relativi a economia, diritto, scienza, politica, religione ed educazione).

³⁴ Il cui primo riferimento resta, ovviamente, nei testi di S. LATOUCHE, *La scommessa della decrescita* (2006), tr.it. Feltrinelli, Milano, 2014; ID., *Breve storia della decrescita. Origine, obiettivi, malintesi e futuro* (tit.or. *La décroissance*, 2019), tr.it., Bollati Boringhieri, Torino, 2021; su prospettive più ampie, ID., *La sfida di Minerva. Razionalità occidentale e ragione mediterranea* (1999), tr.it., Bollati Boringhieri, Torino, 2000.

³⁵ Il tema della colpa sarebbe da approfondire, giacché si traduce anche, com'è noto, nella cultura tedesca in un'identità lessicale e semantica con il debito finanziario, pubblico e privato (il termine *Schuld* indica entrambi i concetti, debito e colpa, e si pone al centro della costruzione del diritto: sul tema già un giovanissimo C. SCHMITT, *Über Schuld und Schuldarten. Eine terminologische Untersuchung* [1910], II ed., Duncker & Humblot, Berlin, 2017), e ben si presta a essere proiettato, come motivo sociale, etico e religioso, su un soggetto per sé muto ed enigmatico (in quanto inesistente) come le generazioni future, con una dissimulata funzione di autoaccusa; una breve ma acuta riflessione sul punto da G. AGAMBEN, *Rimetti a noi i nostri debiti*, in *Quodlibet*, 28 settembre 2022 (<https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-rimetti-i-debiti>).

³⁶ Così, acutamente, N. LUHMANN, *Comunicazione*, cit., 84, rileva che nel sottosistema economico una risonanza per le questioni ecologiche è possibile solo se queste si inseriscono nel paradigma, tipico dell'economia, della "doppia circolazione" (capacità/incapacità di pagare), ossia «se, per esempio, si scopre che in esse ci sono delle possibilità di guadagno, che si possono aprire nuovi mercati, che si possono produrre nuovi stimoli all'acquisto, e soprattutto: se si alzano i prezzi e li si impone sul mercato». D'altronde, ogni sistema «è capace di risonanza soltanto nel contesto delle frequenze specifiche della propria autopoiesi» (ivi, 91), e comunque in base allo schema codice/programmazione.

Un'ultima considerazione può qui essere svolta: com'è ovvio, nei processi decisionali pubblici, e anzitutto nelle scelte legislative, un ruolo centrale spetta ai Parlamenti e ai Governi (peraltro, in una logica multilivello, con il forte condizionamento delle istituzioni europee e mondiali, a loro volta condizionate in modo sovente opaco), nonché alle Corti, nazionali ed europee. Qui interviene il richiamato paradigma del bilanciamento, non di rado inteso come una sorta di strumento *bon à tout faire* e di "obiettiva" soluzione dei casi più complessi, in cui il conflitto dei principi (e dei fini-valori) in gioco è affidato al prudente apprezzamento dei soggetti decidenti³⁷.

Ma anche questo è un mezzo che presenta evidenti limiti: non rende comunque oggettiva l'opzione, che resta comunque rimessa a una valutazione affatto soggettiva del decisore³⁸, il quale risentirà inevitabilmente dei condizionamenti presenti nel sistema sociale complessivo³⁹, con quel tanto di distorsione che inevitabilmente si produce nella stessa fase cognitiva dei problemi. Detto altrimenti, è questo, forse, lo strumento migliore di cui disponiamo, ma non è affatto risolutivo⁴⁰, né immune dalle strumentalizzazioni di cui si è detto (per le quali può essere anzi un perfetto paradigma di legittimazione); dunque, dev'essere anch'esso usato con la massima cautela, evitando di dare per scontati presupposti (cognitivi e prognostici) che tali non sono.

³⁷ Si pensi, solo per fare un esempio, a una decisione emblematica come quella contenuta nella sentenza n.85 del 2013 della Corte costituzionale, su cui, tra molti, M. BONI, *Le politiche pubbliche dell'emergenza tra bilanciamento e "ragionevole" compressione dei diritti: brevi riflessioni a margine della sentenza della Corte costituzionale sul caso Ilva*, in *Federalismi.it*, n.3/2014, o alla sentenza del *Bundesverfassungsgericht* del 24 marzo 2021 (leggibile all'url https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rs20210324_1bvr265618.html), che dichiara in parte illegittima la legge federale sul clima del 2019 per insufficienza degli strumenti ivi apprestati per la tutela delle generazioni future: su questa T. GUARNIER, *op.cit.*, 8 ss.; R. BIN, *La Corte tedesca e il diritto al clima. Una rivoluzione?*, in *www.lacostituzione.info*, 30 aprile 2021; R. MONTALDO, *La neutralità climatica e la libertà di futuro (BVerfG, 24 marzo 2021)*, in *www.diritticomparati.it*, 1 luglio 2021.

³⁸ Sul punto rinvio a F. RIMOLI, *Pluralismo e valori costituzionali. I paradossi dell'integrazione democratica*, Giappichelli, Torino, 1999, spec. 255 ss.; secondo N. LUHMANN, *Illuminismo sociologico. Teoria sociale e politica (Soziologische Aufklärung I, 1969)*, tr.it., Jouvence, Milano, 2022, i valori «sono simboli che indicano il carattere prioritario di azioni che restano indeterminate»; in quanto tali «possono essere condivisi senza esitazione», e «fungono, infatti, da formule sintetico-integranti, incaricate di rappresentare il consenso sociale. Laddove si tratta invece di progettare azioni o programmi d'azione ben determinati, occorre decidere in merito a conflitti tra valori e a questo livello di astrazione non esiste più alcuna regola generalmente valida a tal fine». Ma ciò che può assicurare la stabilità dei valori è proprio la variabilità dei programmi, e «ciò che è "permanente" si fonda allora su ciò che è "transeunte"»; i conflitti tra valori sono così sdrammatizzati e «ci si può limitare a decidere in merito a priorità momentanee». I valori influiscono sull'azione non in modo immediato ma tramite prestazioni intermedie, e ciò consente di cogliere meglio la funzione dell'ideologia e la funzione del diritto: «l'ideologia fornisce una tale prestazione intermedia rendendo possibile la valutazione di valori e con ciò il trattamento opportunistico di essi. Il diritto fornisce la stessa prestazione intermedia programmando l'azione. Il divario fra valori astratti e azioni concrete viene ridotto alla differenza fra ideologia e diritto e su questo fossato più stretto si possono gettare dei ponti» (ivi, 222-223).

³⁹ Sul punto rinvio ancora a F. RIMOLI, *Pluralismo*, cit., spec. 283 ss.

⁴⁰ Secondo N. LUHMANN, *Comunicazione*, cit., 98, «le formule "trovare un equilibrio", "ponderare" e "in misura proporzionale" possono essere realizzate solo in modo arbitrario. Quando il diritto si deve rifare a queste formule, l'arbitrarietà tecnicamente informata non è la soluzione peggiore, ma non è una soluzione specificamente giuridica».

5. Sostenibilità del futuro e sostenibilità del presente

Il tema, dunque, non è solo quello della sostenibilità del futuro, ossia di un modo di vivere che conservi la possibilità di un'esistenza serena, se non proprio felice, alle generazioni che abiteranno il pianeta nei secoli a venire; è, ancor prima, quello della necessità di mantenere sostenibile (o, meglio, non insostenibile) il presente, rendendo gli obiettivi, pur condivisibili, della tutela ambientale ispirati a fini-valori che non siano così tirannici come sembrano invece diventare in una logica in cui la "transizione" assume il ruolo di una sorta di catarsi epocale, non priva di tratti espiatori per un'esperienza umana che nella sua evoluzione, pur con tutti i suoi difetti, ha tuttavia condotto in gran parte del pianeta a un netto miglioramento delle condizioni della vita e al prolungamento della sua durata.

Certo, il pericolo ecologico è «in tutto e per tutto una possibilità dell'evoluzione», giacché, a livello sistemico, «bisogna quanto meno fare i conti anche con la possibilità che un sistema agisca sul proprio ambiente al punto che più tardi non riesce più a esistere in questo ambiente»⁴¹, e ciò vale ovviamente anzitutto per il sistema sociale.

Ma, in questo come in ogni altro campo, è assolutamente necessario mantenere un equilibrio che, sia sul piano dei mezzi che su quello dei tempi, tenga conto degli effetti immediati di accelerazioni troppo repentine.

Dinanzi a un quadro che, al di là dei catastrofismi sempre di moda (perché comunque sui media fanno *audience*), pone ancora molte domande e molti dubbi sui processi in atto, anche nella comunque variegata schiera degli scienziati di settore, si debbono considerare con la massima attenzione, come detto, i prezzi da pagare per il perseguimento (troppo spesso precipitoso e acritico) di obiettivi comunque incerti: perché gli squilibri che si possono generare all'interno del tessuto sociale con scelte intempestive, prese da decisori incapaci di valutare i loro costi esterni, ancorché possibilmente giuste nella loro finalità, non sono meno pericolosi di un ritardo nell'assunzione di determinate misure rivolte alla tutela ambientale o al presunto rallentamento del riscaldamento globale.

In quest'ambito, il ruolo della Costituzione (e del costituzionalista consapevole) è più che rilevante: la sostenibilità sociale del presente – che è, si ripete ancora, condizione essenziale per la sostenibilità del futuro – passa per l'attuazione complessiva dei principi garantiti dalla Carta, primo tra tutti il già menzionato principio di eguaglianza, del quale molte istituzioni (dal livello europeo a quello locale) sembrano non tenere conto allorché assumono (o prospettano) misure draconiane, animate, sia pur per prosaici motivi di politica contingente, da un ambientalismo sempre più monodimensionale, dogmatico e vessatorio.

In realtà, l'ambiente cui si dovrebbe fare riferimento è piuttosto quello inteso in senso sistemico, in cui si prospettano, per il sistema sociale e per i suoi sottosistemi, una serie di irritazioni epocali, a partire da quelle prodotte, come sempre, dai progressi tecnologici (si pensi solo al problema della gestione dei *big data* e allo sviluppo vorticoso dell'Intelligenza Artificiale,

⁴¹ Così N. LUHMANN, *op.ult.cit.*, 35.

capace di mutare profondamente gli assetti futuri degli stessi processi cognitivi e del vivere comune)⁴², che a loro volta incidono inevitabilmente sugli assetti ecologici⁴³.

Scindere questi ultimi da tutto il resto, usare il paradigma illocutivo vittimario per guidare le trasformazioni è da una parte illusorio e dall'altra disonesto: illusorio, perché i grandi processi evolutivi – naturali e sociali – seguono percorsi propri, solo in piccola parte gestibili da scelte politiche; disonesto, perché, come spesso accade, dietro la proclamazione di nobili fini si celano interessi ben più prosaici, basati su meccanismi di mercato in realtà adespoti ma abilmente sfruttati, per quanto possibile, da chi ha a cuore il proprio arricchimento ben più che le sorti delle generazioni future.

Per concludere queste brevi note: la revisione degli articoli 9 e 41 Cost., dalla quale siamo partiti per svolgere considerazioni ben più generali, ancorché non necessaria, si può ritenere forse opportuna, ma non può essere letta nel senso di dedurre un'aprioristica recessività di altri fini-valori costituzionalmente primari dinanzi a quello della tutela ambientale e della cura ecologica. A uno sguardo più neutrale, che eluda la fuorviante e talora meschina dialettica tra schieramenti propria della politica corrente, appare chiaro che, come detto, la sostenibilità del futuro passa necessariamente per la sostenibilità (ambientale, ma anzitutto economica e sociale) del presente, il cui indefettibile presupposto è la tutela equilibrata di *tutti* i diritti garantiti dalla Costituzione nel rispetto dei principi fondamentali, a partire da quello di eguaglianza.

⁴² Sugli enormi problemi posti dall'evolversi dell'Intelligenza Artificiale, entro una letteratura ormai torrenziale, M. GALLETTI, S. ZIPOLI CAIANI (a cura di), *Filosofia dell'Intelligenza Artificiale. Sfide etiche e teoriche*, il Mulino, Bologna, 2024; A. SIMONCINI, *Il linguaggio dell'intelligenza artificiale e la tutela costituzionale dei diritti*, in www.rivistaaic.it, n.2/2023; L. FLORIDI, *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, R. Cortina, Milano, 2022; A. PAJNO, F. DONATI, A. PERRUCCI (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione? Diritti fondamentali, dati personali e regolazione* (vol. I), il Mulino, Bologna, 2022; M. A. BODEN, *L'Intelligenza Artificiale*, tr.it. il Mulino, Bologna, 2019. Di rilievo è però l'avvenuta approvazione in sede europea, il 6 marzo 2024, del Regolamento UE che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, modificando regolamenti precedenti: se ne legga il testo all'url https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0188-AM-808-808_IT.pdf.

⁴³ Qui è dunque impossibile prescindere dalla lettura di N. LUHMANN, *Comunicazione ecologica*, cit., *passim* ma spec. 170 ss.; acute considerazioni anche in R. BODEI, *Dominio e sottomissione. Schiavi, animali, macchine, Intelligenza Artificiale*, il Mulino, Bologna, 2019, spec. 297 ss.: «Con il progressivo imporsi di macchine in grado di fornire prestazioni sempre più efficaci in campi sempre più estesi, l'individuo moderno abbandona la pretesa di essere l'unico depositario di una razionalità legata in modo indissolubile a un corpo vivente e a una intelligenza consapevole. La sua razionalità, separandosi dalla coscienza e applicandosi alle macchine grazie all'Intelligenza Artificiale, si congeda dall'illusione tolemaica di avere il monopolio della conoscenza»; parafrasando Giovanni, «il Verbo si è fatto macchina, lo spirito soffia anche nell'inorganico e la ragione e il linguaggio, oggettivati in forma di algoritmo, abitano in corpi non umani, creando una "umanità aumentata". Il pensiero umano, disincarnandosi, è emigrato nelle macchine e si è annidato in esse» (ivi, 297). Ma se tutto ciò è vero, si può aggiungere, allora anche i concetti di natura, ambiente, ecologia finiscono con il trasformarsi, delineandosi all'orizzonte nuovi confini, o, meglio, nuovi legami e nuove identità.